

## **PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE ANNO 2021**

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – articolo 3 commi 55 e 56

Per esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, il legislatore è intervenuto in materia di incarichi esterni con Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), dettando disposizioni di indirizzo, in particolare:

- prevedendo all'articolo 3, comma 55, che *“l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- demandando al regolamento di organizzazione dell'ente - articolo 3, comma 56 - l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione nonché del relativo limite di spesa.

Successivamente con decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo:

- all'articolo 46, comma 2, mediante sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000, n. 267”*;
- all'articolo 46, comma 3, mediante sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che *“Con il regolamento di cui all'art. 89 del citato decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazione. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*;

La disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nella citata Legge n. 133/2008 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma ed i vincoli giuridico-amministrativi a tutte le tipologie di incarichi e non più limitatamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza.

Nello specifico:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente ed in particolare, stante la normativa contabile vigente, nel Documento unico di programmazione (D.U.P.);
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;

- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati, per i quali si rinvia alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05.

Il Comune di Casaleone, in ottemperanza al disposto normativo, ha approvato con D.G.C. n. 145 del 29/10/2008 gli articoli 47-59 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, Capo V° "Conferimento di incarichi a soggetti esterni" e trasmesso le citate disposizioni regolamentari alla Corte dei Conti del Veneto, Sezione Regionale di Controllo in data 06/11/2008 con prot. n. 12060, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge n. 244/2007.

Nel 2019 l'art. 57 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2017, n. 157

- ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, la non applicazione delle disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai vincoli alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – limite del 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 (comma 2);
- ha abrogato il comma 2 dell'art. 21bis "Semplificazioni" del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96 e l'art. 1, comma 905, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge Bilancio 2019, che riferivano la vigenza dei citati vincoli alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza – limite del 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 – agli enti locali in caso di mancata approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e di mancato rispetto nell'anno precedente del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (comma 2bis).

L'art. 1, comma 590, e l'Allegato A della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di Bilancio anno finanziario 2020 e pluriennale triennio 2021-2023 – hanno confermato la cessata applicazione per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dall'anno 2020, delle norme in materia di contenimento e riduzione della spesa previste nell'Allegato A alla legge 160, nel quale sono ricomprese le spese di cui all'articolo 6, comma 7, del D.l. 78/2010 - spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non superiore al 20% spesa anno 2009.

**La Legge 30 dicembre 2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che non ha dettato modifiche alla disciplina testè richiamata.**

Pertanto, in considerazioni delle disposizioni ordinamentali vigenti in merito, il Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione del Comune di Casaleone relativo all'anno 2021, in linea con le previsioni del Bilancio Preventivo e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, con l'esclusione dei vincoli di spesa in materia di studi e consulenza non più applicabili, si articola

secondo i seguenti criteri di indirizzo:

- a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, per i quali si renda opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze;
- b) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;
- c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento, per esempio:
  - ai profili professionali del personale in servizio;
  - ai piani annuali di formazione;
  - ad una verifica interna alla struttura organizzativa;
- d) accertamento della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici correlati ad esigenze di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne;
- e) mancato rispetto di tempistiche perentorie di legge per i carichi di lavoro del personale in servizio;

con riferimento alle attività istituzionali del Comune stabilite dalla legge, con priorità per i seguenti ambiti operativi:

- **in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio dell'ente**, con particolare riferimento ai cespiti immobiliari;
- **in materia di gestione, sicurezza e tutela del territorio, nonché di tutela ambientale**, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed interventi;
- **in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico**, correlati alla soluzione di problematiche particolarmente complesse;
- **in materia di processi innovativi della Pubblica Amministrazione, "Amministrazione digitale"**, con particolare riferimento all'implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione;
- **in materia di attività economiche**, correlati alla soluzione di problematiche specifiche e complesse;
- **in materia di finanza pubblica, con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non**, nonché analisi e gestione di istituti di ristrutturazione del debito;
  - **in materia culturale – turistica e di sport**, con particolare riferimento a prestazioni inerenti l'organizzazione di eventi specifici, che richiedono peculiari professionalità.

**Il limite di spesa** nel bilancio preventivo 2021 per incarichi di collaborazione è stabilito in € **10.000,00**.

Si precisa che le prestazioni di servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed alla pianificazione urbanistica, le prestazioni di servizi legali (patrocinio), le prestazioni di servizi informatici (soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici)

rientrano in tipologie riconducibili alle prestazioni professionali indicate nelle linee Guida della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 e/o con specifiche discipline di settore - Codice dei Contratti Pubblici – Piano triennale dell’Informatica ed dall’art. 1 commi 512-520 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

L’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005 prevede l’obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di incarico di studi e consulenze superiori a 5.000 euro, per consentire l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Gli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e di pubblicazione in formato tabellare sul sito web del Comune dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui trattasi sono regolati dall’art. 53 comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. e dall’art. 15 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 ss.mm.ii..

La pubblicazione entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, deve indicare i soggetti percettori, le ragioni dell’incarico e l’ammontare erogato, nonché l’onere di rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico nonché dell’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, salvo il divieto di conferimento di nuovi incarichi in caso di omissione dell’adempimento di cui trattasi.